



COMUNE DI GROSSETO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali Biennio 2013/2014

I L S I N D A C O

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

R E N D E N O T O

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d' Assise d' Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande dovranno pervenire, entro il 31 Luglio 2013, all'Ufficio Anagrafe del Comune di Grosseto via Saffi n. 17 utilizzando l'apposito "modulo" disponibile presso l'ufficio preposto o scaricabile dal sito istituzionale del Comune

Dalla residenza comunale, 1 Aprile 2013.

IL SINDACO
Emilio Bonifazi